



POLICY aziendale Segnalazioni/Whistleblowing

Il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023, attuando la Direttiva UE n.2019/1937, stabilisce una serie di disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali (whistleblowing). L'ambito oggettivo del Decreto riguarda, quindi, le violazioni delle leggi nazionali o dell'Unione Europea che danneggiano l'interesse pubblico o l'integrità degli enti pubblici o privati. Queste norme si applicano, tra gli altri, anche agli enti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n.231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

A tal riguardo il Gruppo Biocontrol per poter garantire quanto indicato dal Codice Etico adottato, ha stilato la presente Policy aziendale che ha l'obiettivo di delineare una procedura uniforme per la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni che possono riguardare "comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), riferibili al personale della Società o a terzi, che possono presentare irregolarità o violazioni di leggi, regolamenti e/o procedure interne". Possono essere oggetto di segnalazione soltanto i comportamenti, gli atti o le omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali consistenti in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n.231/2001 e violazioni del Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico.

Non possono essere oggetto di segnalazione ai sensi del D.lgs. n.24/2023 le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate e quindi eventuali segnalazioni relative a violazioni di tal fatta saranno considerate come irricevibili.

E' stata identificata la funzione Internal Audit del Gruppo Biocontrol quale destinatario delle segnalazioni. Le segnalazioni possono essere trasmesse all' Internal Audit in forma scritta tramite i seguenti canali: • indirizzo e-mail: audit.interno@biocontrol.it • indirizzo di posta ordinaria: (Biocontrol s.r.l. Internal Audit, Viale F. e G. Falcone 5/7, 87100 Cosenza, Italia). Le segnalazioni possono altresì essere trasmesse all' Internal Audit in forma orale, mediante un incontro diretto fissato entro un ragionevole lasso di tempo.

L'Internal Audit ha la responsabilità di assicurare il mantenimento dei canali di reporting elencati, garantendone adeguata pubblicità, anche attraverso i siti Internet e Intranet. In ogni caso, chiunque riceva Segnalazioni al di fuori dai canali predefiniti deve prontamente inoltrarle a Internal Audit, garantendo la riservatezza del contenuto e dei soggetti eventualmente identificati dalla Segnalazione.

Si precisa che: 1) ricevuta la segnalazione, ove i riferimenti del Segnalante siano disponibili, l'Internal Audit provvede a dare riscontro al Segnalante entro 7 giorni nonché e a fornire un feedback allo stesso, entro un periodo massimo di 3 mesi, in merito alla conclusione delle indagini e all'esito delle stesse; 2) l'Internal Audit e tutti i soggetti eventualmente coinvolti nel processo sono tenuti a garantire la riservatezza del Segnalante e la massima discrezione in merito alle informazioni ricevute e riguardo ai fatti segnalati.

Sebbene la Società incoraggi i Segnalanti a palesare la propria identità per facilitare la verifica di fondatezza della denuncia, è possibile trasmettere le segnalazioni anche in forma anonima, purché sufficientemente circostanziate e tali da consentire gli accertamenti del caso. A tal proposito con riferimento alla segnalazione scritta, le linee guida ANAC hanno chiarito che la segnalazione in forma scritta deve essere inserita in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante insieme a copia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare dalla stessa i dati identificativi del segnalante. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa recante la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione. Quest'ultima è poi oggetto di protocollazione riservata a cura del gestore, anche mediante autonomo registro.

La Società non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di colui che effettua una Segnalazione in buona fede, né sarà prevista alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che, da successive verifiche, risultassero infondati. In caso di segnalazioni infondate e in malafede, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sul Gruppo Biocontrol e/o comunque vessatorie nei confronti di lavoratori, l'Internal Audit informerà le Funzioni competenti affinché si valuti l'opportunità di un procedimento sanzionatorio nei confronti del Segnalante in malafede, e/o altri provvedimenti ritenuti opportuni, inclusa – ricorrendone i presupposti – la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.